



Studio Sarragioto

Dottori commercialisti * Revisori legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 13 del 24/03/2020



CORONAVIRUS: LA PROROGA DEI VERSAMENTI DI MARZO 2020

Riferimenti normativi:

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 c.d. "Cura Italia", art. 60-62

Il D.L. "Cura Italia", prevede una serie di **proroghe dei versamenti e degli adempimenti riferiti al mese di marzo 2020.**

Tra le disposizioni più rilevanti, si segnala:

- il differimento al 20/03/2020 dei versamenti di qualsiasi tributo/contributo per qualsiasi contribuente
- il differimento al 31/05/2020 del versamento di ritenute dipendenti, IVA e contributi previdenziali/premi INAIL che scadono tra il 08/03/2020 ed il 31/03/2020 per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori ad Euro 2 milioni;
- qualsiasi adempimento fiscale che cade tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020 è differito al 30/06/2020
- il mancato assoggettamento a ritenuta di compensi/provvigioni incassati tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020 da parte di contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori ad Euro 400.000;
- l'estensione ad una serie di altri soggetti delle norme agevolative applicabili alle imprese turistico ricettive ed agenzia viaggi istituite dal DL 9/2020 (c.d "Decreto Coronavirus").

A) MINIPROROGA DEI PAGAMENTI SCADUTI AL 16 MARZO 2020 (ART. 60)

Come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del MEF che annunciava la proroga, intervenuta retroattivamente con il DL "Cura Italia", è stata disposta la proroga dei versamenti del 16/03/2020.

In particolare l'art. 60 prevede che "i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono **prorogati al 20 marzo 2020**".

Per quanto riguarda i **versamenti che sono scaduti il 16/03/2020:**

- **saldo IVA 2019 ed IVA del mese di febbraio;**
- **ritenute operate nel mese di febbraio;**
- **contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio;**
- **tassa annuale libri sociali**
- **ISI ed IVA sugli apparecchi da intrattenimento, ecc.**



è previsto il **differimento al 20/03/2020** per:

- **qualsiasi contribuente** (soggetti privati, imprese, professionisti, ecc.)
- in relazione a **qualsiasi “versamento” nei confronti delle pubbliche amministrazioni**

B) SOSPENSIONE SOLO PER DETERMINATI SOGGETTI

I co. da 2 a 6 dell'art. 62 dispongono, poi, delle particolari agevolazioni:

- limitatamente ai **titolari di partita Iva** (imprese, anche collettive, o professionisti)
- in relazione alla particolare situazione soggettiva del contribuente.

i.) CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 INFERIORI AD EURO 2 MILIONI (art. 59)

- Per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività:
 - d'impresa (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta)
 - professionale (sia in forma individuale che associata)

che abbiano:

- ricavi o compensi non superiori a €. 2 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (si tratta del periodo 2019)
- sono **sospesi fino al 31/05/2020** (che slitta al successivo 1/06/2020, in quanto cade di domenica) i **versamenti che cadono tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020 relativi a:**
 - **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato**, e relative **trattenute per addizionali Irpef** (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)
 - all'**Iva** (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)
 - ai **contributi previdenziali e assistenziali** (dei **lavoratori dipendenti/assimilati**, posto che in tale periodo non è dovuto alcunchè per l'eventuale posizione IVS dell'imprenditore)
 - ai premi per l'assicurazione obbligatoria (**Inail**)

senza applicazione di **interessi**.

ATTENZIONE!!!

N.B.: versamenti diversi dagli importi di cui sopra dovevano essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della “miniproroga”; a titolo di esempio, si tratta dei versamenti:

- delle ritenute operate sui professionisti e intermediari del commercio
- della tassa vidimazione libri sociali
- dell' ISI/Iva forfettaria sugli apparecchi da intrattenimento, e così via

RIPRESA DEI VERSAMENTI: il debito così accumulato dovrà essere **versato entro il 31/05/2020:**

- in **soluzione unica**
- o in un **massimo di 5 rate di pari importo** (**la norma non chiarisce la scadenza delle rate**), senza interessi.

ii. CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 INFERIORI AD Euro 400.000 (art. 59)

Un'ulteriore semplificazione è introdotta a favore:

- imprese o professionisti fiscalmente residenti
- **con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000** nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo non solare si tratta di quello in corso al 18/03/2019)

Essa riguarda la possibilità:

- di **non essere soggetti a ritenuta alla fonte** (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i **ricavi/compensi incassati tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020**
- a condizione che nel **mese di febbraio** (mese antecedente all'entrata in vigore del DL) **non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato** circa la cui condizione rilasciano apposita attestazione al sostituto d'imposta (che si ritiene possa essere rilasciata direttamente sulla fattura, analogamente a quanto previsto per i contribuenti minimi/forfettari):

ATTENZIONE!!!

- N.B.:** la semplificazione (piuttosto limitata nella sua applicazione) riguarda:
- tutti i **lavoratori autonomi** (titolari di partita Iva)
 - gli **intermediari del commercio** (agenti, procuratori abituali, mediatori immobiliari, ecc.) non in regime dei minimi/forfettari (in quanto già esclusi da ritenuta alla fonte).
- Rimangono assoggettati a ritenuta i soggetti non titolari di partita Iva (es: procuratore occasionale; prestazione di lavoro autonomo non abituale; ecc.).

La norma fa espresso riferimento a rapporti di lavoro subordinato o assimilato (es: co.co.co., borsisti, ecc.); dunque, potrà rilasciare la dichiarazione:

- ✓ il professionista che si avvalga solo di un collega nell'ambito del proprio ufficio
- ✓ l'agente in forma di impresa familiare o che si avvalga di subagenti (situazioni in cui, ordinariamente, rilascia la dichiarazione per poter subire la ritenuta sul 20% delle provvigioni, in luogo dell'ordinario 50%).

VERSAMENTO: in tal caso:

- sarà onere del contribuente procedere al versamento della ritenuta
- anche in questo caso, il debito così accumulato dovrà essere **versato entro il 31/05/2020**:
 - in **soluzione unica**
 - o in un **massimo di 5 rate di pari importo** (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.

C) ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Una sospensione particolare si applica in relazione:

- alle **associazioni sportive dilettantistiche**
- alle **società sportive, sia dilettantistiche che professionistiche** (ex L. 81/1990)
- nonché alle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva

per le quali occorre considerare:

- a) la sospensione dei versamenti di ritenute/contributi e la successiva ripresa:** risultano differiti di un ulteriore mese e, dunque
- la **sospensione** opera **fino al 31/05/2020** (include le retribuzioni di aprile)
 - la **ripresa dei versamenti** va effettuata **entro il 30/06/2020**:
 - ✓ in un'unica soluzione **entro il 31/05/2020**
 - ✓ o in un **massimo di 5 rate di pari importo** (senza interessi).
- b) la sospensione dell'Iva:** segue il medesimo trattamento visto per le strutture alberghiere, agenzie viaggi e nuovi soggetti individuati.

D) IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO (art. 61)

L'art. 61, infine, prevede l'estensione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall'art. 8 del DL 9/2020, **che, peraltro, integra** come segue:

- per le **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio** e tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia
- la **sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020** dei termini relativi:
 - ai **versamenti delle ritenute alla fonte** su **lavoro dipendente/assimilato** (artt. 23 e 24 Dpr 600/73)
 - agli **adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**
 - la **sospensione dei versamenti dell'Iva** (annuale o periodica) che cadono nel **mese di marzo 2020**.

PARTICOLARITA'

A differenza di quanto visto per l'analoga proroga dei versamenti dei punti già esaminati, in questo caso il contribuente può aver realizzato nel 2019 di ricavi anche superiori a Euro 2.000.000, spettando comunque il differimento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTRIBUENTI	ADEMPIMENTO	SCADENZA ORIGINARIA	RIPRESA DEL VERSAMENTO/ADEMPIMENTO
Tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone o di capitali, enti non commerciali, ecc.)	Versamenti "nei confronti delle amministrazioni" (inclusi contrib. previd./assist. di febbraio e premi Inail)	al 16/03/2020	Entro il 20/03/2020 (cd. "miniproroga")
			Es: versamento ritenute d'acconto, Iva (annuale o di febbraio), tassa libri sociali, Isi/Iva forfettaria, ecc.
Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a Euro 2 milioni	Versamenti da autoliquidazione relativi a: ▪ ritenute sui redditi di lavoro dipend./assim. ▪ Iva ▪ contributi previdenziali/assistenziali e premi Inail	tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020: ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili
			N.B.: gli altri importi (ritenute su agenti e professionisti, tassa CCIAA, ecc.) vanno versati al 20/03/2020, cioè nel termine della miniproroga)
Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 400.000	Compensi/provvigioni ▪ non soggetti a ritenuta ▪ a condizione che a febbraio non abbiano sostenuto spese per lav. dipendente/assimilato (va rilasciata apposita dichiarazione in tal senso al sostituto d'imposta)	incasso tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020 in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili il percipiente (che ha incassato il compenso lordo) versa le ritenute d'acconto non operate dal sostituto
Estensione sospensione dei versamenti ex DL 9/2019 per imprese turistico-ricettive ed agenzie viaggi	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilato e dei relativi contributi previdenz. e premi Inail	dal 2/03/2020 al 30/04/2020	Entro il 31/05/2020 (al 30/06/2020 per ASD/SSD): ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili
	Iva (annuale o periodica)	al 16/03/2020	

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Arsego, 24 marzo 2020

Studio Sarragioto


